

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 11427/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11427 del 2019, proposto da

Cinzia Spogli, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cardi, Francesco Augusto De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Morena Passeri, Fabiana Cruciani, Francesca Tantucci, Michele Baldassarri non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del verbale n. 5 del 10.6.2019, limitatamente alla parte in cui con esso, nell'ambito del corso-concorso nazionale per titoli ed esami indetto dal Ministero intimato per

il reclutamento di Dirigenti Scolastici con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, la Sottocommissione n. 6 - Campania ha assegnato alla ricorrente per la prova orale un punteggio (55,00/100,00) inferiore a quello minimo (70,00/100,00) prescritto ai fini del superamento della prova stessa e dell'inclusione nella graduatoria finale, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi gli allegati al verbale n. 5/2019 - ed, in special modo, la scheda descrittiva della prova orale sostenuta dalla ricorrente, allegata sub 2) al predetto verbale - ed ogni altro atto (compresi in parte qua quelli, di estremi e contenuto ignoti, con cui la Commissione del concorso e/o la Sottocommissione n. 6 hanno predisposto i quesiti in cui si è articolata la prova orale) cui si debba, direttamente e/o indirettamente, l'esito negativo di detta prova, e, nei limiti in cui interessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1205 del 1°.8.2019 e poi rettificata con decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 1229 del 7.8.2019, unitamente ai decreti n. 1205/2019 e n. 1229/2019, nonché, solo in subordine e nella denegata ipotesi che le censure proposte in via principale non trovino accoglimento, del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 2080 del 31.12.2018, recante l'istituzione delle Sottocommissioni, nella parte in cui nomina Componenti (effettivi e supplenti) soggetti in situazione d'incompatibilità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che in base al Cons. St. (ord. 3512/2019) *“sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto ed alla luce di una valutazione comparativa degli effetti scaturenti dall’esecuzione dell’appellata sentenza nelle more del giudizio di merito, con particolare riguardo all’incidenza sull’assetto organizzativo dell’amministrazione della scuola in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l’affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019”*;
- che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge la richiesta misura cautelare;
- dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**